

L.R. 21 luglio 1995, n. 81 (1). Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche." Art. 1 Oggetto e finalità. 1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la presente legge: a) delimita gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue; b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale; c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una gestione efficiente ed efficace. 2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (2). (2) Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57. Art. 2 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a), il territorio regionale è delimitato nei seguenti ambiti territoriali ottimali: a) ambito territoriale n. 1, denominato "Toscana Nord"; b) ambito territoriale n. 2, denominato "Basso Valdarno"; c) ambito territoriale n. 3, denominato "Medio Valdarno"; d) ambito territoriale n. 4, denominato "Alto Valdarno"; e) ambito territoriale n. 5, denominato "Toscana Costa"; f) ambito territoriale n. 6, denominato "Ombrone". 2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati nella planimetria e nell'elenco allegati sotto la lettera A), parte integrante della presente legge. Art. 3 Modifica degli ambiti territoriali ottimali. 1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione del servizio o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale. 2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali e le Autorità di ambito di cui all'art. 4, previo parere dell'Autorità di bacino interessata. 3. Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di propria competenza entro 30 giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito. 4. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto delle Autorità di ambito, previsto dall'articolo 4, al nuovo assetto degli ambiti territoriali risultante dalla nuova delimitazione. 5. La delimitazione di cui all'art. 2, in sede di prima applicazione, è sottoposta a revisione sulla scorta delle risultanze della ricognizione dei servizi di cui all'art. 11, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Art. 4 Costituzione dell'autorità di ambito. 1. Le Province ed i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi indicati all'art. 1 lettera a), entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (3). 2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono un consorzio denominato Autorità di ambito, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli, di uno Statuto predisposto secondo la disciplina indicata ai commi 3, lettera a), e 4. 3. Il Comune che, in ciascun ambito territoriale ottimale, ha il maggior numero di abitanti, provvede: a) a predisporre lo Statuto dell'Autorità di ambito sulla base dello schema tipo di cui all'allegato B) parte integrante della presente legge; b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello Statuto da parte di ciascun Consiglio degli Enti che costituiscono l'Autorità di ambito ed a chiedere al Comitato regionale di controllo l'esercizio del controllo sostitutivo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in caso di inadempimento; c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Autorità di ambito; d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità di ambito. 4. La competenza di cui al comma 3, lettera a) è esercitata, sentite le Province il cui territorio è compreso nel rispettivo ambito territoriale ottimale. 5. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle competenze indicate al comma 3, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito. (3) Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57. Art. 5 Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito. 1. Qualora l'Ente di cui all'art. 4, comma 3, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorità di ambito entro il termine stabilito all'art. 4, comma 2, alla costituzione della Autorità di ambito provvede la Regione in via sostitutiva, previa diffida, tramite un commissario straordinario. 2. Il commissario straordinario, a tal fine, approva lo statuto secondo lo schema allegato alla presente legge sotto la lettera B), ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorità di ambito. 3. Le funzioni del commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Autorità di ambito. 4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito. Art. 6 Ordinamento dell'autorità di ambito. 1. L'Autorità di ambito è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni contenute nel presente articolo. 2. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo; dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati; nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Autorità di ambito con mezzi propri. 3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile. 4. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito. 5. Le Province non partecipano né al fondo, né al patrimonio consortile, ma possono assegnare all'Autorità di ambito beni a titolo di comodato. 6. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un ufficio di direzione che risponde del raggiungimento degli obiettivi di piano fissati dagli organi dell'Autorità di ambito. 7. L'ufficio di direzione è costituito: a) negli ambiti territoriali con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, da un direttore, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo; b) negli ambiti territoriali con popolazione, inferiore

a 1.000.000 di abitanti, dal direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo. 8. Le Autorità di ambito possono stipulare tra loro convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione dei dirigenti. 9. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 142. 10. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali. 11. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Autorità di ambito sono disciplinati dallo statuto. 12. Per deliberare il programma di interventi ed il piano finanziario per la gestione integrata del servizio, la scelta delle forme di gestione, la tariffa del servizio idrico integrato, il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36 del 1994, lo statuto prevede quorum che assicurino un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati (4).

(4) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57. Art. 7 Competenze dell'autorità di ambito. 1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attività di gestione del servizio idrico integrato. È esclusa ogni attività attinente alla gestione del servizio. 2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare: a) alla scelta della forma di gestione del servizio; b) all'affidamento del servizio; c) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti; d) all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa; e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto d) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità; f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni coi soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza. 4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o comunque tutte le informazioni ritenute da essa necessarie (5). 5. Sia i dati di natura economico-finanziaria che quelli di natura tecnica, sono certificati da società di revisione e certificazione riconosciute dalla Consob. (5) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato B.U. 6 settembre 1995, n. 57. Art. 8 Funzioni regionali. 1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di ambito. 2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari. 3. Le funzioni di controllo attengono: a) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dalle Autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione; b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmati sopra indicati; c) al controllo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti. 4. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione. 5. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni la Regione provvede: a) a fissare gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati; b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di ambito e dai soggetti gestori medesimi; c) a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della L. n. 36 del 1994. 6. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle autorità di ambito e, in relazione alle loro competenze, le Province e le autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali. 7. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa è istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1996. Art. 9 Effetti della costituzione dell'autorità di ambito. 1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorità di ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti ai propri servizi e attribuiscono all'Autorità di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato ed alla sottoscrizione della convenzione ex art. 11 legge 5 gennaio 1994, n. 36. 2. Fino a quando l'Autorità di ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 1 e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli Enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti. 3. La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali prevista all'art. 2, non ha effetti sul trasferimento della risorsa idrica fra comuni situati in ambiti territoriali ottimali distinti. Art. 10 Disposizione finanziaria transitoria. 1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma primo della legge n. 36 del 1994, le spese di funzionamento dell'autorità di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni ricadenti nel medesimo territoriale ottimale, in proporzione all'entità della popolazione residente. Art. 11 Personale. 1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 12 Norme transitorie. 1. In attesa del recepimento del Capo I della L. n. 36 del 1994 e della L. n. 183 del 1989, le autorità di ambito, relativamente ai punti d) ed e) del comma 2 art. 7 della presente legge, devono chiedere alla Autorità di bacino competente un parere, da esprimersi entro 60 giorni, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 36 del 1994. 2. Nei territori ricadenti nei bacini di interesse regionale, ovvero laddove non sia stata istituita Autorità di bacino, il parere di cui al comma precedente viene espresso dalla Giunta regionale con le medesime modalità. Allegata "A" Ambito Territoriale n. 1 Toscana nordCodice

IstatComune4501AULLA4502BAGNONE4503CARRARA4504CASOLA IN LUNIGIANA4505COMANO4506FILATTIERA4507FIVIZZANO4508FOSDINOVO4509LICCIANA NARDI4510MASSA4511MONTIGNOSO4512MULAZZO4513PODENZANA4514PONTREMOLI4515TRESAN A4516VILLAFRANCA IN LUNIGIANA4517ZERI4602BAGNI DI LUCCA4603BARGA4604BORGO A MOZZANO4605CAMAIORE4606CAMPORGIANO4608CAREGGINE4609CASTELNUOVO DI GARFAGNANA4610CASTIGLIONE DI GARFAGNANA4611COREGLIA ANTELMINELLI4612FABBRICHE DI VALLICO4613FORTE DEI MARMI4614FOSCIANDORA4615GALLICANO4616GIUNCUGNANO4617LUCCA4618MASSAROSA4619MI NUCCIANO4620MOLAZZANA4622PESCAGLIA4623PIAZZA AL SERCHIO4624PIETRASANTA4625PIEVE FOSCIANA4627SAN ROMANO IN GARFAGNANA4628SERAVEZZA4629SILLANO4630STAZZEMA4631VAGLI SOTTO4632VERGEMOLI4633VIAREGGIO4635VILLA COLLEMANDINA4701ABETONE4704CUTIGLIANO4715PITEGLIO4719SAN MARCELLO PISTOIESE5037VECCHIANOAmministrazione provinciale diMassaAmministrazione provinciale diLuccaAmministrazione provinciale diPistoia Ambito territoriale n. 2, Basso ValdarnoCodice IstatComune4601ALTOPASCIO4607CAPANNORI4621MONTECARLO4626PORCARI4634VILLA BASILICA4703BUGGIANO4705LAMPORECCHIO4706LARCIANO4707MARLIANA4708MASSA E COZZILE4709MONSUMMANO TERME4711MONTECATINI TERME4712PESCIA4713PIEVE A NIEVOLE4716PONTE BUGGIANESE4721UZZANO4722CHIESINA UZZANESE4803BARBERINO VAL D'ELSA4808CAPRAIA E LIMITE4810CASTELFIORENTINO4811CERRETO GUIDI4812CERTALDO4814EMPOLI4819FUCECCHIO4820GAMBASSI4827MONTAIONE4828MONTELUPO FIORENTINO4830MONTESPERTOLI 4838SAN CASCIANO IN VAL DI PESA4845TAVARNELLE VAL DI PESA4850VINCI4908COLLESALVETTI5001BIENTINA5002BUTI5003CALCI5004CALCINAIA5005CAPAN NOLI5007CASCIANA TERME5008CASCINA5009CASTELFRANCO DI SOTTO5012CHIANNI5013CRESPINA5014FAUGLIA5016LAJATICO5017LARI5018LORENZANA5022MON TOPOLI IN VAL D'ARNO5024PALAIA5025PECCIOLI5026PISA5028PONSACCO5029PONTEDERA5031SAN GIULIANO TERME5032SAN MINIATO5033SANTA CROCE SULL'ARNO5035SANTA MARIA A MONTE5036TERRICCIOLA5038VICOPISANO5204CASOLE D'ELSA5205CASTELLINA IN CHIANTI5212COLLE DI VAL D'ELSA5216MONTERIGGIONI5222POGGIBONSI5228SAN GIMIGNANOAmministrazione ProvincialeLuccaAmministrazione ProvincialePistoiaAmministrazione ProvincialeFirenzeAmministrazione ProvincialePisaAmministrazione Provinciale SienaAmministrazione ProvincialeLivorno Ambito Territoriale n. 3, MediovaldarnoCodice IstatComune4702AGLIANA4710MONTALE4714PISTOIA4717QUARRATA4718SAMBUCA PISTOIESE4720SERRAVALLE PISTOIESE4801BAGNO A RIPOLI4802BARBERINO DI MUGELLO4804BORGO SAN LORENZO4805CALENZANO4806CAMPI BISENZIO4807CANTAGALLO4809CARMIGNANO4813DICOMANO4815FIESOLE4816FIGLINE VALDARNO4817FIRENZE4818FIRENZUOLA4821GREVE IN CHIANTI4822IMPRUNETA4823INCISA VALDARNO4824LA STRA A SIGNA4825LONDA4826MARRADI4829MONTEMURLO4831PALAZZUOLO SUL SENIO4832PELAGO4833PONTASSIEVE4834PRATO4835REGGELLO4836RIGNANO SULL'ARNO4837RUFINA4839SAN GODENZO4840SAN PIERO A SIEVE4841SCANDICCI4842SCARPERIA4843SESTO FIORENTINO4844SIGNA4846VAGLIA4847VAIANO4848VERNIO4849VICCHIO4851POGGIO A CAIANO5109CASTELFRANCO DI SOPRA 5113CAVRIGLIA5120LORO CIUFFENNA5126MONTEVARCHI5129PIAN DI SCO5133SAN GIOVANNI VALDARNO5139TERRANUOVA BRACCIOLINIAmministrazione Provinciale diFirenzeAmministrazione Provinciale diPistoiaAmministrazione Provinciale diArezzo Ambito Territoriale n. 4, AltovaldarnoCodice IstatComune5101ANGHIARI5102AREZZO5103BADIA TEDALDA5104BIBBIENA5105BUCINE5106CAPOLONA5107CAPRESE MICHELANGELO5108CASTEL FOCOIGNANO5110CASTEL SAN NICCOLO'5111CASTIGLION FIBOCCHI5112CASTIGLION FIORENTINO5114CHITIGNANO5115CHIUSI DELLA VERNA5116CIVITELLA IN VAL DI CHIANA5117CORTONA5118FOIANO DELLA CHIANA5119LATERINA5121LUCIGNANO5122MARCIANO DELLA CHIANA5123MONTEMIGNAIO5124MONTERCHI5125MONTE SAN SAVINO5127ORTIGNANO RAGGIOLO5128PERGINE VALDARNO5130PIEVE SANTO STEFANO5131POPPI5132PRATOVECCHIO5134SANSEPOLCRO5135SESTINO5136STIA5137SUBBIANO51 38TALLA5209CHIANCIANO TERME5211CHIUSI5215MONTEPULCIANO5233SINALUNGA5235TORRITA DI SIENAAmministrazione Provinciale diArezzoAmministrazione Provinciale diSiena Ambito Territoriale n. 5,

Toscana CostaCodice IstatComune4901BIBBONA4902CAMPIGLIA MARITTIMA4903CAMPO
NELL'ELBA4904CAPOLIVERI4905CAPRAIA ISOLA4906CASTAGNETO
CARDUCCI4907CECINA4909LIVORNO4910MARCIANA4911MARCIANA
MARINA4912PIOMBINO4913PORTO AZZURRO4914PORTOFERRAIO4915RIO MARINA4916RIO
NELL'ELBA4917ROSIGNANO MARITTIMO4918SAN
VINCENZO4919SASSETTA4920SUVERETO5006CASALE MARITTIMO5010CASTELLINA
MARITTIMA5011CASTELNUOVO IN VAL DI CECIN5015GUARDISTALLO5019MONTECATINI IN VAL
DI CECIN5020MONTESCUDAIO5021MONTEVERDI MARITTIMO5023ORCIANO
PISANO5027POMARANCE5030RIPARBELLA5034SANTA LUCE5039VOLTERRA5225RADICONDOLI
5327MONTEROTONDO MARITTIMOAmministrazione Provinciale diLivornoAmministrazione Provinciale
diPisaAmministrazione Provinciale diSienaAmministrazione Provinciale diGrosseto Ambito territoriale n. 6
OmbroneCodice IstatComune5201ABBADIA SAN
SALVATORE5202ASCIANO5203BUONCONVENTO5206CASTELNUOVO
BERARDENGA5207CASTIGLIONE D'ORCIA5208CETONA5210CHIUSDINO5213GAIOLE IN
CHIANTI5214MONTALCINO5217MONTERONI
D'ARBIA5218MONTICIANO5219MURLO5220PIANCASTAGNAIO5221PIENZA5223RADDA IN
CHIANTI5224RADICOFANI5226RAPOLANO TERME5227SAN CASCIANO DEI BAGNI5229SAN
GIOVANNI D'ASSO5230SAN QUIRICO
D'ORCIA5231SARTEANO5232SIENA5234SOVICILLE5236TREQUANDA5301ARCIDOSO5302CAMPAGN
ATICO5303CAPALBIO5304CASTEL DEL PIANO5305CASTELL'AZZARA5306CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA5307CINIGIANO5308CIVITELLA
PAGANICO5309FOLLONICA5310GAVORRANO5311GROSSETO5312ISOLA DEL GIGLIO5313MAGLIANO
IN TOSCANA5314MANCIANO5315MASSA MARITTIMA5316MONTE
ARGENTARIO5317MONTIERI5318ORBETELLO5319PITIGLIANO5320ROCCALBEGNA5321ROCCA
DA5322SANTA
FIORA5323SCANSANO5324SCARLINO5325SEGGIANO5326SORANO5328SEMPRONIANOAmministrazione
Provinciale diGrossetoAmministrazione Provinciale diSiena Allegato B) Statuto dell'Autorità di Ambito Articolo 1
Costituzione e denominazione. Articolo 2 Durata e sede. Articolo 3 Finalità. Articolo 4 Funzioni. Articolo 5 Quote
di partecipazione. Articolo 6 Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati. Articolo 7
Forma di consultazione. Articolo 8 Tutela dei diritti degli utenti. Articolo 9 Organi. Articolo 10 Composizione e
durata dell'assemblea. Articolo 11 Attribuzioni dell'assemblea. Articolo 12 Convocazione dell'assemblea. Articolo
13 Funzionamento dell'assemblea. Articolo 14 Consiglio di amministrazione. Articolo 15 Attribuzioni del consiglio
di amministrazione. Articolo 16 Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione. Articolo 17 Presidente.
Articolo 18 Commissioni consultive. Articolo 19 Collegio dei revisori. Articolo 20 Uffici e personale. Articolo 21
Patrimonio. Articolo 22 Contabilità e finanza. Articolo 23 Disposizione finanziaria transitoria. Articolo 24 Norma
finale di rinvio. Articolo 1 Costituzione e denominazione. 1. In applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5
gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 4 della legge regionale n. del, tra i Comuni di: è costituito un consorzio ai sensi dell'art.
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato "Autorità di Ambito". Articolo 2 Durata e sede. 1. Il Consorzio è
costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine. 2. L'Autorità di Ambito ha sede nel comune di.
Articolo 3 Finalità. 1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale
ottimale", quale risulta delimitato dall'allegato A) della L.R. 21 luglio 1995, n. 81 e di provvedere alla
programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Articolo 4 Funzioni. 1. L'Autorità di Ambito, svolge
le funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 21 luglio 95, n. 81. 2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito: a) scegliere
la forma di gestione del servizio; b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio; c)
deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato; d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in
sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti. 3. Le funzioni
di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente: a) nella predisposizione del programma
di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle
da reperire, nonché i proventi da tariffa; b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano
finanziario di cui al precedente punto a). 3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di
tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto
gestore che opera in regime di monopolio. 4. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la
verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al
raggiungimento degli standard dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli
investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe. Articolo 5 Quote di
partecipazione. 1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito, determinate in rapporto all'entità
della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:- comune di- comune di
Articolo 6 Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati. 1. Il Presidente dell'Autorità
di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali
deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità
di Ambito. Articolo 7 Forma di consultazione. 1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile
forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività

dell'Autorità di Ambito. 2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di Ambito, in particolare: a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte); b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

Articolo 8 Tutela dei diritti degli utenti. 1. Gli organi dell'Autorità di Ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazz. Uff. 22 febbraio 1994, n. 43. 2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1. 3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Articolo 9 Organi. 1. Sono organi dell'Autorità di Ambito: a) l'Assemblea dei rappresentanti; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori.

Articolo 10 Composizione e durata dell'assemblea. 1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dagli enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato. 2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio. 3. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità di Ambito fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti. 4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorità di Ambito qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale. 5. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.

Articolo 11 Attribuzioni dell'assemblea. 1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali: a) elezione del Presidente; b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione; c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti; d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile; f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi da tariffa; g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso; h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lettera g); i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f); j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge n. 36 del 1994; k) approvazione dei regolamenti interni; l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori; m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici; n) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge stessa; o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo; p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.

Articolo 12 Convocazione dell'assemblea. 1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. 2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare. 3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati. 4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto [8] giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare. 7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

Articolo 13 Funzionamento dell'assemblea. 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di Ambito. 2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione. 3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale. 4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio [1/3 se in seconda convocazione] e la maggioranza numerica dei comuni consorziati [1/3 se in seconda convocazione]. 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l), dell'art. 11, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi [2/3] delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.

Articolo 14 Consiglio di amministrazione. 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da n. dieci [10] consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno. 2. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente. 3. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica

dell'Assemblea dei rappresentanti. 4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza. 5. Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore. Articolo 15

Attribuzioni del consiglio di amministrazione. 1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di Ambito. 2. In particolare esso: a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m) dell'art. 11; b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio; d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari; e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Autorità di Ambito. Articolo 16

Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione. 1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea. 2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni. 3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Articolo 17

Presidente. 1. Il Presidente: a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali; b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione; c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrative; d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8 comma 1 del presente statuto; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza; g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale; i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di Vice Presidente. Articolo 18

Commissioni consultive. 1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di Ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni. 2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera. Articolo 19

Collegio dei revisori. 1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta. 3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità. 4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito. Articolo 20

Uffici e personale. 1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione costituito da 2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 21

Patrimonio. 1. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri. 2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 cod. civ. 3. All'Autorità di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito. 4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari. Articolo 22

Contabilità e finanza. 1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali. 2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno. Articolo 23

Disposizione finanziaria transitoria. 1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3 della stessa legge in materia di tariffa del servizio idrico, le spese di funzionamento dell'Autorità di Ambito gravano sui comuni consorziati in proporzione all'entità della popolazione residente. Articolo 24

Norma finale di rinvio. 1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.